



OSSERVATORIO NORMATIVO - II TRIMESTRE 2023

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. Il 15 aprile 2023 è entrato in vigore il d. l. 14 aprile 2023, n. 39 recante «**Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**», convertito con modificazioni dalla l. 13 giugno 2023, n. 68.

In particolare, il provvedimento assegna alle Regioni o Province autonome la possibilità (fino al 31 dicembre 2023) di **rilasciare una autorizzazione unica** per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023. L'autorizzazione è concessa nel rispetto di prescrizioni minime da rispettare e previa predisposizione di un piano di gestione dei rischi.

Tra le novità maggiormente rilevanti, inoltre, si segnalano le modifiche al T.U.A., agli artt. 8 e 27-ter. All'art. 8 è stata istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ma anche di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto. In secondo luogo, all'art. 27-ter è stato inserito il nuovo comma 1-bis, che stabilisce che sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto.

Infine, si segnala che l'art. 9 del decreto in commento ha aggiunto le parole "comunque solo" all'art. 127 del T.U.A. - rubricato "**fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**" -, in modo che ai fanghi derivanti dal processo di depurazione di acque reflue si applichi la disciplina dei rifiuti **solo al termine dell'intero processo di trattamento**: "*Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e **comunque solo** alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre*".

2. Il 19 maggio 2023 è entrata in vigore la l. 10 maggio 2023, n. 53, rubricata «**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari**».

Tra i compiti della Commissione si segnalano:



- a) svolgere indagini sulle **attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti** e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;
- b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, nonché le specifiche attività illecite connesse al **traffico transfrontaliero** dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere;
- c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della **pubblica amministrazione** centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai **siti inquinati**, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;
- e) analizzare le **cause dell'abbandono di prodotti monouso**, anche in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;
- f) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti "**rifiuti emergenti**";
- g) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
- h) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette "**zoomafie**" e verificare la corretta applicazione del Titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale.

Oltre a queste funzioni, si sottolinea che la Commissione potrà procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, la Commissione non potrà adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 c.p.p.

3. In data 16 giugno 2023 è entrato in vigore il d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, cioè il decreto correttivo del d. lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva UE 2018/851, relativa ai **rifiuti ed agli imballaggi**.

Il decreto corregge una serie di refusi intervenuti nel corso del recepimento delle direttive



UE 2018/851 e 2018/852 (c.d. "Pacchetto economia circolare") e, per quello che più rileva, contiene **numerose modifiche alla parte IV del T.U.A.**

Tra le più rilevanti si segnalano la cancellazione della possibilità di istituire schemi di **responsabilità estesa del produttore** "anche su istanza di parte" (art. 178-*bis* T.U.A.) e il **divieto di incenerimento di rifiuti raccolti in modo differenziato**. Viene inoltre precisato che i rifiuti da costruzione e demolizione sono "speciali" solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa, e previsto un termine di 90 giorni per le verifiche della pubblica amministrazione riguardanti le autorizzazioni semplificate alla preparazione per il riutilizzo. Vengono infine modificati gli **obblighi informativi** dei sistemi di gestione degli imballaggi (art. 237, T.U.A.) per spingere la promozione dell'ecodesign di prodotti che contengono materie prime critiche.

4. Il 22 giugno 2023 è entrata in vigore la l. 21 giugno 2023, n. 74 recante la «**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche**».

Per quello che rileva in questa sede, si segnala che il provvedimento in questione **attribuisce ai Carabinieri nuovi compiti ispettivi in campo ambientale**: al codice dell'ordinamento militare, di cui al d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 161, viene inserito comma.1-*bis*, che stabilisce che: *“L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato”*.

Viene, inoltre, aggiunto l'art. 161-*bis*, che al fine di disciplinare le funzioni di polizia ambientale dell'Arma, stabilisce che il MASE con un futuro DM individuerà le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

II) DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

1. È in vigore dal 15 giugno 2023 il c.d. "decreto RENTRI", cioè il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante la «**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** ai sensi dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti sarà operativo a partire dal 15 dicembre 2024, data in cui saranno abrogati i modelli cartacei (registri e formulari) previsti dal D.M. 145/1998 e dal D.M. 148/1998. I soggetti obbligati potranno aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende.

Il decreto si occupa di disciplinare il sistema di tracciabilità dei rifiuti - previsto dall'art.



188-*bis* del T.U.A. -, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli artt. 189, 190 e 193 del citato Testo Unico, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. "RENTRI"), istituito ai sensi dell'art. 6 del d. l. 135/2018, convertito dalla Legge 12/2019.

In particolare, il RENTRI, che sarà gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, disponendo:

1. i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del T.U.A., con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
2. le modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
3. il funzionamento del RENTRI, incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario;
4. le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
5. le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
6. le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 188-*bis*, comma 4, lettera h), del T.U.A., nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Infine, si segnala che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

MINISTERO DELLA SALUTE

1. Il 23 giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 9 maggio 2023 del Ministero della Salute recante la «**Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali**».

Il campo di applicazione D.M. in esame riguarda: a) **rifiuti alimentari di origine animale** intesi come i residui dell'alimento costituito da sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivanti, formati a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi non facenti parte dell'UE, del quale il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, conferiti dal comandante di una nave o di un aereo, classificati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nella categoria 1; b) **rifiuti alimentari di origine non animale che siano venuti a contatto con rifiuti alimentari di origine animale** provenienti da Paesi extra UE, di cui alla lettera a); c) **ai rifiuti alimentari provenienti da Paesi UE che siano riuniti o venuti a contatto con i rifiuti di cui alle lettere a) e b).**

In particolare, il decreto prescrive che, in ogni fase della gestione dei rifiuti di cui sopra,



compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere **evitata qualsiasi dispersione**, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale. Pertanto, dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i suddetti rifiuti devono essere **trasportati utilizzando appositi contenitori** anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani non pericolosi, riportando l'indicazione «materiale di categoria 1 destinato solo allo smaltimento».

Tali rifiuti, inoltre, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1069/2009, devono **essere smaltiti mediante le modalità di cui al comma 3** dell'art. 2: in impianti di incenerimento, mediante termovalorizzazione, situati nella regione del porto di sbarco; in discarica per rifiuti non pericolosi, previa sterilizzazione; in discarica autorizzata nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La termodistruzione può essere effettuata in impianti autorizzati all'incenerimento di rifiuti urbani adottando misure idonee a prevenire rischi per gli operatori.

Al comma 4, infine, sono elencate le condizioni per lo smaltimento in discarica.

III) RAPPORTI

1. In data 11 luglio 2023 è stato presentato a Roma il **Rapporto "Ecomafia 2023" di Legambiente**.

Secondo i dati raccolti sono **30.686 i reati contro l'ambiente registrati nel 2022**, in lieve aumento dello 0,3% rispetto all'anno precedente, con una **media di 84 reati al giorno**, 3,5 ogni ora.

Le principali filiere con il maggior numero di illeciti ambientali nel 2022 sono state il **ciclo illegale del cemento** (dall'abusivismo edilizio agli appalti) pari al 39,8% del totale (12.216 reati), con una crescita del +28,7% rispetto al 2021. Seguono i **reati contro la fauna** con 6.481 illeciti penali, +4,3%, mentre scende al terzo posto il **ciclo illegale dei rifiuti**, dove si registrano 5.606 reati, -33,8%, ma di contro si è registrato un aumento delle inchieste in cui viene contestata l'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (268 contro le 151 del 2021). **In aumento anche gli illeciti amministrativi** che toccano quota 67.030, +13,1%.

Il **fatturato illegale** delle diverse filiere analizzate nel rapporto si attesta a **8,8 miliardi**. A livello territoriale le **Regioni maggiormente colpite dalle ecomafie risultano la Campania**, che si conferma al primo posto per numero di reati contro l'ambiente (4.020, pari al 13,1% del totale nazionale), al secondo posto la **Puglia** che sale di una posizione rispetto al 2021, con 3.054 reati e al terzo posto si attesta **Sicilia**, con 2.905 reati.